



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Il Presidente

Ai Signori Presidenti
dei Collegi dei Geometri e
Geometri Laureati
LORO SEDI

Cari Presidenti,

come noto, al termine di un iter particolarmente lungo (894 giorni!) e non di rado accidentato, lo scorso 2 agosto il DDL Concorrenza è diventato legge: al via, dunque, l'introduzione di misure finalizzate a stimolare la crescita e la produttività.

Tra le novità che riguardano direttamente i professionisti tecnici (a breve oggetto di una comunicazione istituzionale ad hoc), segnalo le modifiche introdotte dai commi 172 e 173, che recitano:

172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80”.

173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Decade, quindi, quanto previsto dalla modifica al Testo Unico introdotta dallo “Sblocca Italia” (articolo 17, comma 1, lettera c, punto 3) la quale prevedeva che la comunicazione di inizio lavori, integrata con quella di fine lavori, fosse tempestivamente inoltrata dal Comune all'Agenzia delle Entrate e resa valida anche ai fini delle variazioni catastali previste dalla legge.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

Come certo ricorderete, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati intervenne in maniera netta e perentoria sulla questione, evidenziando pubblicamente le incongruenze della procedura e le conseguenti, notevoli difficoltà che la norma avrebbe recato ai cittadini, ai professionisti, ai Comuni e all'Agenzia delle Entrate, raccogliendo il consenso di autorevoli esponenti politici.

Tra questi, in particolare, il Senatore Massimo Caleo, Vice presidente della 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), promotore dello specifico emendamento accolto nel testo definitivo della legge Concorrenza: a lui un sincero ringraziamento per aver fatto proprie le istanze della Categoria.

Con i migliori saluti

(Maurizio Savoncelli)

